



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. Prot. 119 del 22/04/20

Alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile **Campania**
ing. Giovanni **NANNI**

Ai Comandi prov.le dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di
Napoli - Caserta - Benevento - Salerno - Avellino

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE VF – IMPIEGO DELLA MODALITÀ F.A.D. PER I COMANDI VV.F. - DIPVVF.DIR - CAM. REGISTRO UFFICIALE. U. 0008380. del 15-04-2020 - RICHIESTA INCONTRO.

La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento all'oggetto, contesta la disposizione in parola in quanto presenta dei punti di caduta da non sottovalutare che ledono direttamente il lavoratore.

Premesso che il materiale didattico eventualmente reso disponibile dalla DCF è caricato sulla piattaforma della DCFORM all'indirizzo <http://elearning1.dipvvf.it>, fruibile nell'ambito della rete intranet del DIPVVF, ma anche attraverso le modalità implementate per il lavoro agile con gli appositi applicativi (software Forticlient) già comunicati e messi a disposizione dall'amministrazione e che quindi il discente deve cliccare sul link ricevuto sulla sua casella e-mail e viene indirizzato automaticamente per accedere alla relativa videoconferenza, se già dispone sul proprio computer/notebook/tablet dell'applicazione Cisco Webex Meetings, altrimenti verrà richiesto di scaricare ed installare l'applicativo, testandone le funzionalità della videocamera e del microfono.

Si nota come al discente viene chiesto il possesso di una propria rete internet, di attrezzatura ad oggi di difficile reperimento oltre che a proprio carico [con tutto ciò che da questo ne sussegue]. Oltre a ciò che ne consegue nell'ambito della sfera familiare del dipendente, visto che in tempi di pandemia si ricorda che anche i figli di ognuno di noi sono impegnati nella didattica scolastica a distanza con obbligo di uso dei dispositivi informatici, ecc...

Ci chiediamo come sia mai possibile non applicare in regione quanto disposto dall'art. 87 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 [dispensa dal servizio] condizione vantaggiosa per il personale interessato in quanto il periodo in dispensa è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa e, ovviamente, degli straordinari contenuti in ogni turno di lavoro. Inoltre costituisce una tutela anche per il restante personale (si pensi infatti al caso di un lavoratore dispensato dal servizio perché ha il coniuge che lavora in ospedale e quindi soggetto a rischio di contagio anche per i restanti lavoratori). Si Ricorda che tale materia rientra nell'ambito dell'organizzazione del lavoro fatto salvo anche l'imposizione delle ferie pregresse e della banca ore da parte dell'amministrazione, fermo restando i vincoli contrattuali e normativi in essere. Pertanto la scrivente ritiene tale disposizione illegittima e non curante di aspetti personali a carico del lavoratore che sono per noi inaccettabili.

La scrivente in ragione di quanto in parola chiede la sospensione della disposizione, la rivalutazione delle modalità e un incontro specifico al fine del recepimento della migliore condizione per tutti.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Costantino Saporito

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004